

PROGETTO COLONNA MOBILE DELLA REGIONE TOSCANA

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI MODULI OPERATIVI E SPECIALISTICI DELLA COLONNA MOBILE DELLA REGIONE TOSCANA (C.M.R.T.)

**Art. 1. Oggetto**

1.- Il presente disciplinare definisce le modalità per la costituzione e la gestione dei seguenti moduli afferenti la Colonna Mobile della Regione Toscana (C.M.R.T.):

a) Moduli Operativi

1. Soccorritori di pronta partenza H6
2. Assistenza alla popolazione
3. Produzione e distribuzione pasti
4. Segreteria
5. Logistica degli addetti ed i soccorritori
6. Telecomunicazioni in emergenza

b) Moduli specialistici

1. Nucleo di valutazione
2. Intervento rischio idraulico
3. Intervento rischio sismico
4. Intervento rischio idrogeologico
5. Supporto tecnico amministrativo agli Enti

2.- Ciascuno dei moduli di cui al comma 1 può essere articolato in una o più unità operative (insieme di risorse umane e materiali, in grado di funzionare in piena autonomia per tutta la durata dell'attivazione ed al contempo in piena integrazione con l'intero sistema di risorse della Colonna Mobile).

3.- Fuori dei casi in cui vengono attivati uno o più moduli della Colonna Mobile, le procedure da attivare per assicurare il supporto a favore degli Enti coinvolti sono disciplinate in apposito piano operativo regionale.

**Art. 2. Competenze**

1. – Alla realizzazione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile della Regione Toscana di cui all'art.1 provvede il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile, che esercita altresì la funzione di direzione e/o coordinamento della relativa attività.

2. - Fermo quanto disposto al comma 1, possono partecipare alla realizzazione e alla gestione dei moduli della C.M.R.T. di cui all'art.1:

- gli Enti locali;
- le Organizzazioni del Volontariato iscritte all'Elenco regionale di cui al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 7/R/2006;
- altri soggetti, pubblici o privati che, per professionalità o per la detenzione di particolari beni, possono contribuire all'efficacia degli interventi di competenza della C.M.R.T.

3.- I soggetti esterni alla Regione Toscana partecipano alla C.M.R.T. secondo le seguenti modalità alternative:

- a) mettendo a disposizione della Regione Toscana, che ne dirige l'attività, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività;
- b) assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi ovvero di una o più unità operative (comprensivi di dotazione strumentale e personale), che operano sotto il coordinamento regionale ai sensi di quanto previsto al comma 1.

4.- La partecipazione alla C.M.R.T. avviene sulla base di una convenzione sottoscritta con la Regione nella quale sono specificati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) dotazione strumentale e personale (identificato nel numero e nella professionalità) conferiti dal soggetto partecipante;
- b) gli obblighi assunti dalla Regione Toscana e dal soggetto partecipante in ordine alla gestione (manutenzione e reintegro) della dotazione strumentale, alla formazione/addestramento del personale, agli adempimenti relativi alla sicurezza, in coerenza con quanto disposto ai successivi articoli;
- c) gli oneri a carico della Regione e dei soggetti partecipanti in relazione all'attivazione del modulo/unità operativa/dotazione strumentale (es. spese di trasporto, di missione, personale);
- d) le procedure di attivazione del modulo/unità operativa/dotazione strumentale e le modalità del relativo utilizzo;
- e) la durata della convenzione;
- f) l'ufficio/il referente responsabile per l'attuazione della convenzione.

5.- La convenzione può altresì disciplinare le modalità di implementazione della dotazione strumentale funzionale alla gestione delle attività convenzionate.

6.- Ove la Regione partecipi all'acquisto della dotazione strumentale la durata della convenzione non può essere inferiore al periodo di ammortamento dei beni che ne sono oggetto.

### **Art. 3. Dotazione strumentale**

1.- Per "dotazione strumentale" è da intendersi l'insieme dei mezzi operativi, materiali, strumenti ed apparecchiature specialistiche necessarie ad esercitare efficacemente le attività afferenti i vari moduli della C.M.R.T.

2.- La dotazione strumentale può essere:

- a) di proprietà della Regione Toscana e:
  - gestita direttamente dalla Regione Toscana
  - data in comodato d'uso gratuito ai soggetti partecipanti di cui all'art.2;
- b) di proprietà dei soggetti partecipanti, acquisita con fondi propri ovvero con il contributo della Regione Toscana;
- c) di proprietà di soggetti terzi, con i quali la Regione o i soggetti partecipanti alla C.M.R.T. abbiano stipulato appositi atti convenzionali.

3.- Gli oneri per l'acquisto/noleggio dei beni di cui al comma 2, lett. a) e c) sono sostenuti:

- a. se trattasi di apparecchiature in qualche modo riconducibili a quelle ordinariamente in uso presso gli uffici regionali (telefoni cellulari, satellitari, apparecchiature radio, materiale informatico etc.): dai Settori regionali di competenza su richiesta ed in raccordo col settore della protezione civile e con fondi di pertinenza dei Settori

medesimi eventualmente implementati da risorse del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile;

- b. se trattasi di beni specifici delle attività di protezione civile (es. materiale logistico, mezzi d'opera, trasporti ecc.): direttamente dal Settore Sistema Regionale di Protezione Civile.

4. - Ove i beni acquisiti dalla Regione ai sensi del comma 3, siano concessi in comodato, il relativo contratto è approvato e sottoscritto dal responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile previa intesa col responsabile del Settore Patrimonio e Logistica.

5.- Gli adempimenti del consegnatario, relativamente ai beni in proprietà della Regione Toscana sono assolti dal Settore Sistema Regionale di Protezione Civile, tramite la nomina di apposito consegnatario.

6.- I beni afferenti la dotazione strumentale sono dislocati presso aree idonee individuate a tale scopo dalla Regione Toscana anche attraverso accordi con altri enti ovvero in aree messe a disposizione dai soggetti partecipanti, che, di regola, sono specificatamente individuate nella convenzione di cui all'art. 2. Per l'allestimento, l'adeguamento e la gestione delle suddette aree potranno essere concessi contributi regionali commisurati all'entità e caratteristiche dei mezzi e materiali presenti.

7.- Ogni mezzo o attrezzatura che fa parte della C.M.R.T. è contraddistinto da un apposito logo identificativo.

#### **Art. 4. Manutenzione e reintegro**

1.- Le spese per la manutenzione ordinaria della dotazione strumentale sono a carico del soggetto che le detiene; la Regione Toscana potrà concedere un contributo per tali spese, anche in forma forfetaria, limitatamente alla dotazione strumentale resa disponibile dalle Organizzazioni di volontariato.

2.- Le spese per la manutenzione straordinaria e per l'eventuale adeguamento alle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza, sono a totale carico del soggetto proprietario; nei casi di proprietà da parte di soggetti diversi dalla Regione Toscana, la Regione può concedere a tale fine contributi agli Enti locali ed alle Organizzazioni di volontariato previa presentazione di idonea documentazione di spesa.

3. – In caso di consumo dei materiali, di distruzione o danneggiamento dei mezzi dei soggetti partecipanti, impiegati nell'ambito di attivazione della CMRT, la Regione sostiene gli oneri per il relativo ripristino e/o reintegro, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.

#### **Art. 5. Modello organizzativo**

1. - Il Settore Sistema Regionale di Protezione civile provvede a:
  - a) valutare la richiesta o l'opportunità di attivare la C.M.R.T.;
  - b) definire i moduli da attivare e disporne o richiederne al soggetto partecipante l'approntamento e la partenza per il luogo dell'intervento, assumendo ,ove opportuno, gli atti necessari a tale fine;
  - c) coordinare tutte le attività afferenti la C.M.R.T. da effettuarsi nel luogo dell'intervento, in raccordo con le Autorità di protezione civile ivi competenti.

2. – Ai fini di cui al comma 1 lett. c) ed in relazione ai moduli attivati, alla localizzazione e ai tempi dell'intervento, il Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile provvede ad individuare il Referente istituzionale della C.M.R.T. nell'ambito del personale regionale ovvero degli enti locali partecipanti alla C.M.R.T., previa intesa con i medesimi. Il Responsabile del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile provvede altresì, ove necessario, ad individuare il/i soggetto/i preposti a supportare il Referente istituzionale per il coordinamento delle attività di carattere operativo.

3.- I Soggetti partecipanti, al ricevimento della richiesta di cui al comma 1 lett. b) provvedono ad attivare i moduli/le unità operative/le dotazioni strumentali, nonché a gestire sul luogo dell'intervento le attività di competenza, secondo le modalità definite dalla convenzione rapportandosi, per i predetti adempimenti, con il Referente istituzionale della C.M.R.T.

### **Art. 6. Comunicazioni**

1.- La C.M.R.T. deve essere dotata di un adeguato sistema che garantisca in ogni momento:

- a) la comunicazione tra il Referente istituzionale della C.M.R.T. e la Sala Operativa regionale, nonché le Sale Operative attivate per l'emergenza;
- b) la comunicazione nella zona dell'intervento tra il Referente istituzionale della C.M.R.T. e i soggetti preposti al coordinamento delle attività operative facenti capo alla C.M.R.T.;
- c) la trasmissione di dati dalla zona dell'intervento alla Sala Operativa Regionale ed alle Sale Operative attivate per l'emergenza.

### **Art. 7. Sicurezza**

1.- I soggetti che partecipano alla C.M.R.T. ai sensi dell'art.2 garantiscono, relativamente a ciascuna attività prevista nelle convenzioni di cui al medesimo articolo, comma 4, la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza sia relativamente ai mezzi ed attrezzature, di proprietà od in comodato, sia al proprio personale inviato nelle zone di intervento.

2.- Il personale messo a disposizione dai soggetti di cui al comma 1 che svolge attività specialistica all'interno della C.M.R.T., per la quale è richiesta apposita certificazione, dovrà essere in possesso della medesima ed in grado di esibirla al momento dell'attivazione del modulo di riferimento.

### **Art. 8. Formazione**

1.- I soggetti che partecipano alla C.M.R.T. ai sensi dell'art.2 garantiscono, relativamente a ciascuna attività prevista nelle convenzioni di cui al medesimo articolo, comma 4, l'adeguatezza formativa del personale assegnato alle medesime.

2.- Per raggiungere un adeguato livello di omogeneità negli standard formativi, la Regione Toscana può predisporre percorsi formativi con particolare riferimento agli aspetti tecnici, operativi, organizzativi, di igiene e sicurezza.

### **Art. 9. Esercitazioni/addestramento**

1.- Almeno una volta all'anno il Settore Sistema Regionale di Protezione Civile organizza iniziative di esercitazione o addestramento per verificare la funzionalità della C.M.R.T. in uno o più moduli operativi, con il coinvolgimento dei soggetti che partecipano con i predetti moduli alla C.M.R.T. ai sensi dell'art. 2.

#### **Art. 10 – Organizzazione regionale**

1. Ferme restando le competenze del Settore Sistema Regionale di Protezione Civile, collaborano all'attuazione dei moduli di cui all'art. 1 del presente disciplinare:

- il Settore Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo. Coordinamento regionale prevenzione sismica (Area di coordinamento Tutela dell'acqua e del territorio) relativamente agli aspetti collegati al modulo specialistico Intervento rischio sismico;
- il Settore Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Area di coordinamento Sanità, Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà) relativamente agli aspetti inerenti la Sicurezza nella gestione dei mezzi e del personale inviato sul luogo dell'intervento.
- il Settore Sistemi Informativi e Servizi per lo sviluppo dell'amministrazione elettronica (Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo) per gli aspetti collegati alla comunicazione "istituzionale" ed "operativa";
- il Settore Amministrazione del Personale (Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo) per gli aspetti collegati alla partecipazione dei dipendenti regionali nella suddetta organizzazione;
- il Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo Organizzativo, Reclutamento (Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo) per garantire l'adeguatezza formativa del personale impiegato, sulla base di programmi concordati tra i Settori responsabili dei vari moduli.

#### **Art. 11. Risorse finanziarie**

1. All'attuazione del presente disciplinare si provvederà nell'ambito delle risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui alla L. n. 388/2000 e delle risorse regionali in conformità alla L.R. n. 67/2003.